



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 27 novembre 2019
(OR. en)

14609/19

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0268(NLE)**

**COEST 270
WTO 323**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	27 novembre 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2019) 606 final
----------------	---------------------

Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio"
----------	--

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 606 final.

All.: COM(2019) 606 final



Bruxelles, 27.11.2019
COM(2019) 606 final

2019/0268 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio"

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in sede di Comitato di associazione UE-Moldova riunito nella formazione "Commercio" in relazione alla prevista adozione di una decisione che modifica l'allegato XV dell'accordo di associazione UE-Moldova.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo di associazione

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra ("l'accordo"), istituisce la zona di libero scambio globale e approfondito ("DCFTA") allo scopo di stabilire condizioni volte a rafforzare le relazioni economiche e commerciali. Ciò comprende la progressiva riduzione o la soppressione dei dazi doganali sulle merci oggetto di scambi tra le due parti. L'accordo è entrato pienamente in vigore il 1° luglio 2016.

2.2. Il Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio"

Il Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" è stato istituito dall'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo e svolge i compiti ad esso assegnati a norma del titolo V dell'accordo, "Scambi e questioni commerciali". Con decisione 3/2014 del Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova, del 16 dicembre 2014, il Consiglio di associazione ha delegato al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo che si riferiscono ai capi 1, 3, 5, 6 e 8 del titolo V (Scambi e questioni commerciali) del medesimo accordo.

2.3. L'atto previsto del Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio"

L'articolo 147 dell'accordo stabilisce che le parti esaminino, nell'ambito del Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", su un'adeguata base reciproca, le opportunità di fare all'altra parte ulteriori concessioni al fine di migliorare la liberalizzazione del commercio di prodotti agricoli, in particolare di quelli soggetti a contingenti tariffari. Più concretamente, l'articolo 147, paragrafo 5, prevede che questo riesame avvenga nel terzo anno dall'entrata in vigore dell'accordo. Inoltre, l'articolo 148, paragrafo 5, prevede che il Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" possa modificare, previo comune accordo, i volumi limite dei prodotti soggetti al meccanismo antielusione (allegato XV-C).

La "decisione n .../... del Comitato di associazione UE-Repubblica di Moldova riunito nella formazione "Commercio" del ... 20 che aggiorna l'allegato XV dell'accordo" ("l'atto previsto") dovrebbe essere adottata dal Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" mediante procedura scritta, come stabilito all'articolo 11 dell'allegato II della decisione n. 1/2014 del Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova, del 16 dicembre 2014, che adotta il suo regolamento interno e quello del Comitato di associazione e dei sottocomitati.

Scopo dell'atto previsto è modificare l'allegato XV dell'accordo ("Soppressione dei dazi doganali") in linea con i risultati dei negoziati tra la Commissione europea e la Repubblica di Moldova, avviati su richiesta della Repubblica di Moldova nel quadro del riesame summenzionato.

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione mira a modificare l'allegato XV dell'accordo, in linea con i risultati dei negoziati tra la Commissione europea e la Repubblica di Moldova.

A norma dell'articolo 147, paragrafo 4, e dell'articolo 148, paragrafo 5, dell'accordo, i risultati dei negoziati saranno formalizzati mediante una decisione del Comitato di associazione UE-Moldova riunito nella formazione "Commercio". Conformemente alla procedura di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Commissione presenterà una proposta al Consiglio, il quale adotterà una decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione nel suddetto comitato.

Le seguenti tabelle riassumono le modifiche proposte:

Tabella 1 — Modifiche dell'allegato XV-A (contingenti tariffari annui per le esportazioni moldove nell'UE)

Prodotto (codice NC)	Attuale (tonnellate)	Nuovo (tonnellate)
Uve da tavola, fresche (08061010)	10 000	20 000
Prugne, fresche (08094005)	10 000	15 000
Ciliege, fresche (escl. ciliege acide) (08092900)*	Non esistente	1 500

*All'allegato XV-B, nell'elenco dei prodotti ai quali si applica un prezzo d'entrata, la riga con il codice NC 2012 0809 29 00 e la descrizione del prodotto "Ciliege, fresche (escl. ciliege acide)" sono soppresse.

Tabella 2 — Modifiche dell'allegato XV-C (volumi limite del meccanismo antielusione per le esportazioni moldove nell'UE)

Categoria di prodotti	Attuale (tonnellate)	Nuovo (tonnellate)
6. Farine e agglomerati in forma di pellet, di frumento	75 000	150 000
7. Farine e agglomerati in forma di pellet, di orzo	70 000	100 000
8. Farine e agglomerati in forma di pellet, di granturco	130 000	250 000
10. Cereali trasformati	2 500	5 000

Tabella 3 — Modifiche dell'allegato XV-D (contingenti tariffari annui per le esportazioni dell'UE in Moldova — introduzione graduale)

Contingente tariffario (categoria di prodotti)	Attuale	Nuovo
Contingente tariffario 1 (maiale)	4 000	5 500 (4 500/5 000/5 500)
Contingente tariffario 2 (volatili da cortile)	4 000	6 000 (5 000/5 500/6 000)
Contingente tariffario 3 (prodotti lattiero-caseari)	1 000	2 000 (1 500/2 000)
Contingente tariffario 5 (zuccheri)	5 400	9 000 (7 000/8 000/9 000)

Il presente accordo si colloca nel più ampio contesto delle conclusioni del Consiglio europeo del 20 giugno 2019, con cui la Commissione europea è stata invitata a lavorare su una serie di misure concrete per sostenere la Repubblica di Moldova, sulla base dell'attuazione continuata delle riforme nell'ambito dell'accordo di associazione / accordo di libero scambio globale e approfondito.

La Commissione ha presentato i risultati dei negoziati in sede di Comitato della politica commerciale il 19 luglio 2019 e il 6 settembre 2019.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"¹.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" è un organo istituito dall'accordo. L'atto che il Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" deve adottare costituisce un atto che ha effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 438, paragrafo 3, dell'accordo. L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui si dovrà prendere posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 del TFUE.

¹ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Poiché l'atto del Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" modificherà l'allegato XV dell'accordo, è opportuno che esso venga pubblicato, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio"

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (UE) 2016/839 del Consiglio, del 23 maggio 2016², l'Unione ha concluso l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (in appresso, "l'accordo"), che è entrato in vigore il 1° luglio 2016.
- (2) A norma dell'articolo 438, paragrafo 3, dell'accordo, il Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" ha il potere di adottare decisioni nei settori oggetto della delega di poteri conferitagli dal Consiglio di associazione. Con decisione n. 3/2014 del 16 dicembre 2014, il Consiglio di associazione ha delegato al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" il potere di aggiornare o modificare alcuni allegati di carattere commerciale³.
- (3) A seguito delle consultazioni, conformemente all'articolo 147 dell'accordo, la Repubblica di Moldova e l'Unione europea hanno convenuto, su base reciproca, di aumentare il volume di alcuni prodotti soggetti a contingenti tariffari annuali in esenzione da dazio.
- (4) L'Unione europea ha accettato di aumentare il volume dei contingenti tariffari per le merci originarie della Repubblica di Moldova per quanto concerne le uve da tavola e le prugne e di introdurre un nuovo contingente tariffario per le ciliegie. La Repubblica di Moldova ha accettato di aumentare gradualmente il volume dei contingenti tariffari per le merci originarie dell'Unione europea per i seguenti prodotti inclusi nell'elenco delle concessioni (Repubblica di Moldova): maiale ("contingente tariffario 1"), volatili da cortile ("contingente tariffario 2"), prodotti lattiero-caseari ("contingente tariffario 3") e zucchero ("contingente tariffario 5").
- (5) La Repubblica di Moldova ha chiesto all'Unione europea di modificare l'allegato XV-C per aumentare il volume limite per il frumento (farine e agglomerati in forma di pellet), l'orzo (farine e agglomerati in forma di pellet), il granturco (farine e

² Decisione (UE) 2016/839 del Consiglio, del 23 maggio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra GU L 141 del 28.5.2016, pag. 28.

³ GU L 110 del 29.4.2015, pag. 40.

agglomerati in forma di pellet) e i cereali trasformati per quanto concerne il meccanismo antielusione di cui all'articolo 148 dell'accordo.

- (6) Il Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" deve adottare, mediante procedura scritta, una decisione che aggiorna l'allegato XV dell'accordo.
- (7) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", poiché la decisione che aggiorna l'allegato XV dell'accordo sarà vincolante per l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" per quanto riguarda l'aggiornamento dell'allegato XV è basata sul progetto di decisione del medesimo comitato accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione pubblica la decisione del Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", così come adottata, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*